

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8097 Anno 2021

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 23/03/2021

sul ricorso 17716/2019 proposto da:

Silvester John, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Almiento
(Pec: almiento.antonio@coabrindisi.legalmail.it) giusta procura
speciale in calce al ricorso per cassazione

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ope legis

- intimato -

Ord.
777
2021

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO

Rilevato che:

John Silvester ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Lecce che gli ha negato la protezione internazionale; il Ministero dell'Interno non ha svolto difese; il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria;

ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell'ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U n. 8312-19);

nel caso concreto il ricorso è improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato "comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019";

per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta.

p.q.m.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima